Proroga Contratto di solidarietà difensivo

Il giorno 26 settembre dell'anno 2018 presso Hotel Universo sito in Roma, si sono incontrati

- **La Gardenia Beauty Spa** rappresentata da Paola Di Meo e Marianna Lapenna;

e la rappresentanza sindacale nazionale e specificatamente la

- **FILCAMS-CGIL** rappresentata da Concetta Di Francesco;
- **FISASCAT-CISL** rappresentata da Elena Maria Vanelli;
- **UILTuCS** rappresentata da Gabriele Fiorino;

Premesso che:

1) La Società La Gardenia Beauty Spa in data 17 ottobre 2017 ha attivato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della L. n. 223/1991 denunciando un esubero di personale complessivo pari a 54 unità (ovvero 45 FTE) su tutto il territorio nazionale;
2) In data 20 ottobre 2017 le Parti si sono incontrate per esperire l'esame congiunto ed hanno concordato, l'applicazione del Contratto di Solidarietà (CDS) a decorrere dal 1 novembre 2017 al 27 maggio 2018 e la possibilità di collocazione in mobilità del personale dei punti vendita coinvolti dalla procedura con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento, come da accordo che deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. In data 25 maggio 2018 le Parti hanno siglato accordo di proroga del contratto del contratto di solidarietà di cui sopra per la durata di 4 mesi ossia dal 28 maggio 2018 al 28 settembre 2018;
3) In data odierna, stante la imminente scadenza della proroga del Contratto di solidarietà sopra indicato, le Parti si sono incontrate al fine di discutere la attuale situazione dei punti vendita e degli esuberi;
4) La Società dichiara che ad oggi hanno aderito alla procedura di mobilità su base volontaria con criterio della non opposizione al licenziamento n. 19 lavoratori a fronte dei n. 30 lavoratori previsti dal contratto di solidarietà sopra richiamato;
5) La Società dichiara che gli interventi sino ad ora attuati, ossia l'attivazione del contratto solidarietà e la collocazione in mobilità su base volontaria con criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento, nonché alcune ricollocazioni e riqualificazioni interne hanno prodotto risultati nella riduzione dell'esubero dichiarato, ma ancora non hanno condotto alla definitiva risoluzione della problematica in oggetto, residuando ancora parte degli esuberi dichiarati, con conseguente perdurante esigenza di prorogare la riduzione oraria prevista dal Contratto di Solidarietà stipulato in data 20 ottobre 2017 (e successiva proroga siglata il 25 maggio 2018) e la possibilità di collocazione in mobilità su base volontaria;
6) Le Parti dunque si sono incontrate per la verifica dei presupposti per la proroga del contratto di solidarietà stipulato in data 20/10/2017 cosi come già prorogato in data 25/5/2018 tra le stesse, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge;

Pertanto, tutto ciò premesso, dopo ampia ed approfondita discussione, le Parti convengono quanto segue:

A) **PROROGA DEL CONTRATTO DI SOLIDARIETA'** alle medesime condizioni esistenti e per gli stessi punti vendita già individuati dal precedente Contratto di Solidarietà difensivo stipulato in data 20 ottobre 2017 – che si allega alla presente e deve intendersi integralmente richiamato e trascritto. La proroga sarà per la durata di **4** (quattro) mesi e precisamente dal **28 settembre 2018** al **28 gennaio 2019**.

B) **MOBILITA'**

1) Al fine di gestire in modo non traumatico gli esuberi ancora presenti sui punti vendita le Parti concordano che la Società potrà procedere alla collocazione in mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento (anche al fine della maturazione dei requisiti per la quiescenza) anche in costanza di CdS così come prorogato nei confronti del personale di cui ai punti vendita come individuati da Allegati B e C della lettera di attivazione del 17.10.2017.
La Parti convengono che la collocazione in mobilità avverrà per il numero di lavoratori che ancora residua rispetto al numero massimo di 30 lavoratori, precedentemente individuato e quindi per un totale di 11 lavoratori.

2) Le Parti concordano che la collocazione in mobilità potrà avvenire - ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge n. 236/1993, in deroga al termine legale di 120 giorni – entro il termine di fruizione del presente CdS, non oltre il 28 gennaio 2019.

3) Ai lavoratori che manifesteranno, attraverso apposita dichiarazione scritta di non impugnazione del licenziamento da inviare via email all'indirizzo relazioni.sindacali@llg.eu entro il 10 gennaio 2019 l'adesione al presente accordo ed alla mobilità non oppositiva, la Società erogherà, previo invio della comunicazione del licenziamento e la sottoscrizione di apposito verbale individuale di conciliazione ex artt. 1965 e ss c.c., 2113 c.c. e 410 e ss.mm. c.p.c., un importo pari **€ 10.000,00 (diecimila/00),** al lordo delle ritenute di legge operate dal sostituto d'imposta, in aggiunta al TFR ed alle competenze di fine rapporto maturati. Resta intesto e stabilito tra le Parti che l'erogazione del suddetto importo è espressamente condizionata alla adesione manifestata nei termini suddetti nonché alla sottoscrizione del verbale individuale di conciliazione entro e non oltre la data di termine del CdS prevista al 28 gennaio 2019, con contestuale effettiva cessazione del rapporto di lavoro, salvo diversa data definita nel verbale di conciliazione in sede sindacale;

4) Le Parti concordano che il pagamento dell'importo di cui al punto precedente, dell'indennità di mancato preavviso sarà corrisposto il mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

5) Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 15 gennaio 2019 al fine di verificare congiuntamente l' applicazione del presente Contratto di solidarietà.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Gardenia Beauty Spa

Paola Di Meo

Marianna Lapenna

Le OO.SS nazionali

FILCAMS-CGIL Concetta Di Francesco

FISASCAT-CISL Elena Maria Vanelli

UILTuCS Gabriele Fiorino

Proroga Contratto di solidarietà difensivo

Il giorno 26 settembre dell'anno 2018 presso Hotel Universo sito in Roma, si sono incontrati:

- **Limoni S.p.A.,** rappresentata da Paola Di Meo e Marianna Lapenna;

e la rappresentanza sindacale nazionale e specificatamente la

- **FILCAMS-CGIL** rappresentata da Concetta Di Francesco;
- **FISASCAT-CISL** rappresentata da Elena Maria Vanelli;
- **UILTuCS** rappresentata da Gabriele Fiorino;

Premesso che:

1) La Società Limoni Spa in data 17 ottobre 2017 ha attivato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della L. n. 223/1991 denunciando un esubero di personale complessivo pari a 98 unità (ovvero 85 FTE) su tutto il territorio nazionale;
2) In data 20 ottobre 2017 le Parti si sono incontrate per esperire l'esame congiunto ed hanno concordato l'applicazione del Contratto di Solidarietà (CDS) a decorrere dal 1 novembre 2017 al 27 maggio 2018 e la possibilità di collocazione in mobilità del personale dei punti vendita coinvolti dalla procedura con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento, come da accordo che deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. In data 25 maggio 2018 le Parti hanno siglato accordo di proroga del contratto del contratto di solidarietà di cui sopra per la durata di 4 mesi ossia dal 28 maggio 2018 al 28 settembre 2018;
3) In data odierna, stante la imminente scadenza della proroga del Contratto di solidarietà sopra indicato, le Parti si sono incontrate al fine di discutere la attuale situazione dei punti vendita e degli esuberi;
4) La Società dichiara che ad oggi hanno aderito alla procedura di mobilità su base volontaria con criterio della non opposizione al licenziamento n. 37 lavoratori a fronte dei n. 40 lavoratori previsti dal contratto di solidarietà sopra richiamato;
5) La Società dichiara che gli interventi sino ad ora attuati, ossia l'attivazione del contratto solidarietà e la collocazione in mobilità su base volontaria con criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento, nonchè alcune ricollocazioni e riqualificazioni interne hanno prodotto risultati nella riduzione dell'esubero dichiarato, ma ancora non hanno condotto alla definitiva risoluzione della problematica in oggetto, residuando ancora parte degli esuberi dichiarati, con conseguente perdurante esigenza di prorogare la riduzione oraria prevista dal Contratto di Solidarietà stipulato in data 20 ottobre 2017 (e successiva proroga siglata il 25 maggio 2018) e la possibilità di collocazione in mobilità su base volontaria;
6) Le Parti dunque si sono incontrate per la verifica dei presupposti per la proroga del contratto di solidarietà stipulato in data 20/10/2017 cosi come già prorogato in data 25/5/2018 tra le stesse, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge;

Pertanto, tutto ciò premesso, dopo ampia ed approfondita discussione, le Parti convengono quanto segue:

A) **PROROGA DEL CONTRATTO DI SOLIDARIETA'** alle medesime condizioni esistenti e per gli stessi punti vendita già individuati dal precedente Contratto di Solidarietà difensivo stipulato in data 20 ottobre 2017 – che si allega alla presente e deve intendersi integralmente richiamato e trascritto. La proroga sarà per la durata di **4** (quattro) mesi e precisamente dal **28 settembre 2018** al **28 gennaio 2019**.

B) **MOBILITA'**

1) Al fine di gestire in modo non traumatico gli esuberi ancora presenti sui punti vendita le Parti concordano che la Società potrà procedere alla collocazione in mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento (anche al fine della maturazione dei requisiti per la quiescenza) anche in costanza di CdS così come prorogato nei confronti del personale di cui ai punti vendita come individuati da Allegati B e C della lettera di attivazione del 17.10.2017.
La Parti convengono che la collocazione in mobilità avverrà per il numero di lavoratori che ancora residua rispetto al numero massimo di 40 lavoratori, precedentemente individuato e quindi per un totale di 3 lavoratori.

2) Le Parti concordano che la collocazione in mobilità potrà avvenire - ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge n. 236/1993, in deroga al termine legale di 120 giorni – entro il termine di fruizione del presente CdS, non oltre il 28 gennaio 2019.

3) Ai lavoratori che manifesteranno, attraverso apposita dichiarazione di non impugnazione del licenziamento da inviare via email all'indirizzo relazioni.sindacali@llg.eu entro il 10 gennaio 2019 l'adesione al presente accordo ed alla mobilità non oppositiva, la Società erogherà, previo invio della comunicazione del licenziamento e la sottoscrizione di apposito verbale individuale di conciliazione ex artt. 1965 e ss c.c., 2113 c.c. e 410 e ss.mm. c.p.c., un importo pari **€ 10.000,00 (diecimila/00),** al lordo delle ritenute di legge operate dal sostituto d'imposta, in aggiunta al TFR ed alle competenze di fine rapporto maturati. Resta intesto e stabilito tra le Parti che l'erogazione del suddetto importo è espressamente condizionata alla adesione manifestata nei termini suddetti nonché alla sottoscrizione del verbale individuale di conciliazione entro e non oltre la data di termine del CdS prevista al 28 gennaio 2019, con contestuale effettiva cessazione del rapporto di lavoro, salvo diversa data definita nel verbale di conciliazione in sede sindacale;

4) Le Parti concordano che il pagamento dell'importo di cui al punto precedente, dell'indennità di mancato preavviso sarà corrisposto il mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

5) Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 15 gennaio 2019 al fine di verificare congiuntamente l' applicazione del presente Contratto di solidarietà.

Letto, confermato e sottoscritto.

Limoni S.p.A.

Paola Di Meo

Marianna Lapenna

Le OO.SS nazionali

FILCAMS-CGIL Concetta Di Francesco

FISASCAT-CISL Elena Maria Vanelli

UILTuCS Gabriele Fiorino